

Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta – detrazioni

Spese deducibili - Spese di rappresentanza e di pubblicità - Criterio discrezionale - Gratuità della prestazione dei servizi - Rilevanza - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25143 del 13/09/2025 (Rv. 676448 - 01) In tema di spese deducibili ai fini IVA, la distinzione tra quelle di rappresentanza e quelle di pubblicità - preordinate, rispettivamente, a promuovere l'immagine del contribuente o il prodotto aziendale - si fonda sulla natura e la funzione delle stesse, mentre la gratuità della prestazione dei servizi non ha valenza distintiva, integrando un indice valutabile ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa, quale connotato normalmente (anche se non necessariamente né univocamente) riconducibile alle prime. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva qualificato come pubblicitarie le spese sostenute da una società vinicola per l'organizzazione di una manifestazione per la promozione della civiltà del vino, finalizzata al conferimento, a persone distinte in vari settori sociali, di un premio intitolato alla medesima contribuente e privo di collegamento con la finalità di vendita di prodotti).